

N. 5616 di Repertorio.

N. 3975 di Raccolta.

ATTO COSTITUTIVO DI

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno in Torino nel mio

Torino UFFICIO II

studio alla via Montecuccoli n. 9.

il 15/06/2020

Avanti me Dott. Gabriele GILI Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-

al n. 21397

stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

sono comparsi i signori:

-- PERENO Luca, nato a Torino il 16 settembre 1971, ivi domiciliato alla

via Lavazza n. 60, titolare di codice fiscale dichiarato PRN LCU 71P16

L219V, che dichiara di agire unicamente in rappresentanza:

- nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, della "**ASSOCIA-**

ZIONE BRICOLAGE DEL CUORE" di diritto italiano, con sede in Tori-

no al corso Giulio Cesare n. 424, codice fiscale 97825490010, con i poteri

per quanto infra derivanti da delibera del Consiglio Direttivo in data 22 mag-

gio 2020;

- nella sua qualità di procuratore speciale, della "**ASSOCIAZIONE FAMI-**

LIARE CON VOI ONLUS" di diritto italiano, con sede in Milano alla via

Comasina n. 137, codice fiscale 97349160156, iscritta presso il Registro del-

le Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1852313 R.E.A., a quan-

to infra facoltizzato giusta procura speciale in data 4 giugno 2020 a rogito

Notaio Giuseppe GALLIZIA di Milano, rep. 39853, che in copia conforme

all'originale al presente allego sotto la lettera "A" per farne parte integrante

	e sostanziale, omessane la lettura per concorde volontà dei componenti e mia	
	e che il procuratore attesta essere ancora valida, efficace e non revocata;	
	-- GIOVINE Emiliano, nato a Torino il 21 maggio 1980, ivi domiciliato alla	
	via Avogadro n. 26, titolare di codice fiscale dichiarato GVN MLN 80E21	
	L219X, che dichiara di agire unicamente in rappresentanza, nella sua qualità	
	di procuratore speciale, della società di diritto italiano " AGRICOLTURA	
	CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ", con sede in	
	Grottaferrata (RM) alla via del Grottino snc, iscritta presso il Registro delle	
	Imprese di Roma al n. RM-431001 R.E.A., con numero di codice fiscale e	
	di iscrizione presso il medesimo Registro delle Imprese 03244770586, parti-	
	ta IVA 01175191004, a quanto infra facoltizzato giusta procura speciale in	
	data 8 giugno 2020, a rogito Notaio Elena PERONE PACIFICO di Roma,	
	rep. 22986, che in copia conforme all'originale al presente allego sotto la let-	
	tera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per con-	
	corde volontà dei componenti e mia e che il procuratore attesta essere ancora	
	valida, efficace e non revocata;	
	-- CACCHERANO Daniele, nato a Torino il 29 giugno 1972, ivi domicilia-	
	to presso la sede della società che rappresenta, titolare di codice fiscale di-	
	chiarato CCC DNL 72H29 L219N, che dichiara di agire unicamente in rap-	
	presentanza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed Amministratore Delegato, della società di diritto italiano " LIBERI-	
	TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. ", con sede in	
	Torino alla via Lulli n. 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino	
	al n. TO-923897 R.E.A., con numero di codice fiscale, partita IVA e di iscri-	
	zione presso il medesimo Registro delle Imprese 07820120017, con i poteri	

per quanto infra;

- CARCHIDIO Mauro, nato a Milano il 12 febbraio 1965, domiciliato in Torino alla via Beaumont n. 7, titolare di codice fiscale dichiarato CRC MRA 65B12 F205S;

- GABUTTI Elena, nata a Vercelli il giorno 11 agosto 1978, domiciliata in Torino alla via Beaumont n. 7, titolare di codice fiscale dichiarato GBT LNE 78M51 L750R;

- CASTORINA Sebastiano, nato a Giarre (CT) il 27 ottobre 1980, domiciliato in Torino alla via Beaumont n. 7, titolare di codice fiscale dichiarato CST SST 80R27 E017Z;

- LUCARNO Marco, nato a Cremona il 5 settembre 1972, domiciliato in Torino alla via Beaumont n. 7, titolare di codice fiscale dichiarato LCR MRC 72P05 D150C;

- VITALI Ivan Luigi, nato a Milano il 10 gennaio 1974, domiciliato in Milano alla via della Sila n. 15, titolare di codice fiscale dichiarato VTL VLG 74A10 F205H;

- MATTARELLA Erika Francesca, nata a Torino il 31 ottobre 1980, domiciliata in Torino alla via Lulli n. 8/7, titolare di codice fiscale dichiarato MTT RFR 80R71 L219O.

I componenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di far constare quanto segue.

1°) - Tra l'ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE, l'ASSOCIAZIONE FAMILIARE CON VOI ONLUS, l'AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e la LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. si costituisce una società a responsabi-

	lità limitata avente la seguente denominazione sociale: "(RI)GENERIAMO	
	S.r.l. - Società Benefit" .	
	La denominazione sociale potrà anche essere graficamente indicata come	
	"RI-GENERIAMO S.r.l. - Società Benefit" o "RIGENERIAMO S.r.l. - So-	
	cietà Benefit", con o senza trattini ed interpunzioni.	
	2°) - La società ha sede legale nel Comune di Torino, con attuale indirizzo e	
	domicilio fiscale, ivi, ai fini dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attua-	
	zione del codice civile, alla via Beaumont n. 7.	
	A sensi del citato ultimo articolo, gli amministratori depositeranno apposita	
	dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese in caso di succes-	
	siva modificazione del detto indirizzo all'interno del medesimo Comune.	
	3°) - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemi-	
	lasettanta).	
	4°) - La società ha quale oggetto sociale:	
	a) lo studio e l'esecuzione di opere edili di qualunque tipo e natura ivi com-	
	presi la realizzazione (in tutte le sue fasi o parti di esse) di opere edili in ge-	
	nerale, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro, sia	
	diretto che a mezzo appalto, di fabbricati civili, industriali, popolari e rustici	
	ovvero per qualsiasi destinazione;	
	b) la progettazione, installazione e manutenzione di impianti di qualsiasi ti-	
	po ed in particolare di impianti idrici, termici, elettrici, di riscaldamento e	
	climatizzazione;	
	c) l'attività di sartoria e di produzione e vendita di prodotti sartoriali e tessili	
	in genere;	
	d) la produzione e la commercializzazione di fiori, piante - officinali, orna-	

	mentali, fiorite, grasse, fruttiere, etc.- talee e semi e la realizzazione di atti-	
	vità vivaistiche in genere;	
	e) la realizzazione, la manutenzione e l'allestimento di aree verdi sia pubbli-	
	che che private, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo giardini, serre,	
	giardini pensili e simili;	
	f) la realizzazione di tutti i lavori di giardinaggio, potatura di piante anche	
	ad alto fusto;	
	g) la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di o-	
	gni tipo di legno, legnami e di derivati dalla lavorazione del legno o da altri	
	prodotti di scarto;	
	h) la prestazione di servizi di facchinaggio, hostess e steward, pulizie, di di-	
	sinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di qualunque am-	
	biente e tipo, per imprese, privati, enti, anche mediante appalti privati e pub-	
	blici;	
	i) la realizzazione di ogni attività inerente e connessa alla raccolta, al tratta-	
	mento, al recupero, al riutilizzo, al riciclo, alla rigenerazione, alla riparazio-	
	ne, allo smaltimento ed alla commercializzazione di impianti tecnologici, e-	
	lettrodomestici, componenti elettronici, apparecchiature elettriche e tecnolo-	
	giche in genere;	
	j) l'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande, di qualsiasi tipo, e quindi la promozione, gestione e conduzione in	
	conto proprio la vendita, l'acquisto e l'affitto di bar, pizzerie, ristoranti, trat-	
	torie e tavole calde, rosticcerie, gelaterie e birrerie e qualunque altro locale	
	pubblico ove si possa esercitare, nel rispetto delle necessarie autorizzazioni	
	amministrative, la somministrazione al pubblico, appunto di alimenti e be-	

	vande sia in Italia che all'estero;	
	k) la raccolta, il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclo, e la commercializzazione di prodotti derivanti da qualsivoglia materiale, semilavorato, prodotto, residuo, scarto o rifiuto.	
	La società potrà altresì compiere, nei limiti di legge, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile e opportuna al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La società nell'ambito delle proprie attività, potrà inoltre: (i) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, (ii) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi/convenzioni con enti, anche di diritto pubblico, (iii) partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure di evidenza pubblica e programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'oggetto sociale.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonché le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	La società intende qualificarsi come "società benefit" e perseguire quindi anche finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed	

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse.

In particolare, nell'esercizio della propria attività economica, la società persegue anche le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

a) sviluppare progetti di innovazione sociale finalizzati al contrasto della povertà abitativa realizzando progetti di ristrutturazione e manutenzione di abitazioni e strutture comunitarie, anche al fine di contribuire al miglioramento delle situazioni abitative del territorio in cui opera la Società, al fine di venire incontro ai bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi della comunità di riferimento;

b) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovendo il risparmio energetico, idrico e termico e il contenimento del fenomeno della "povertà energetica";

c) sviluppare iniziative nell'ambito dell'"economia circolare", promuovendo modelli di consumo e produzione sostenibili;

d) stimolare l'integrazione e l'inclusione socio - lavorativa di persone con disabilità, offrendo opportunità di lavoro a persone in difficoltà occupazionale o sociale;

e) generare valore economico in maniera equa e sostenibile minimizzando l'impatto sull'ambiente e sulla salute della collettività, supportando lo sviluppo di iniziative di rigenerazione urbana che possano contribuire alla tutela della natura, dell'ambiente e dell'ecosistema;

f) adottare un modello organizzativo inclusivo, aperto, trasparente - basato sulla fiducia e sull'accountability - in grado di bilanciare l'interesse dei soci

	con quello degli altri stakeholders;	
	g) operare in modo responsabile nei confronti dei collaboratori, dei partners	
	e dei fornitori e di tutte le altre risorse coinvolte nello sviluppo delle iniziative della società;	
	h) collaborare alla realizzazione di iniziative, in collaborazione con enti pubblici, istituzioni, enti senza scopo di lucro, al fine di generare un impatto positivo nella collettività.	
	La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie e mobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi (se nell'interesse della società), il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.	
	5°) - Il capitale sociale è di euro 15.000 (quindicimila) ed è suddiviso in quote a sensi di legge.	
	Detto capitale è sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti misure e proporzioni e cioè:	
	- dall'ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE per euro 13.650 (tredicimilaseicentocinquanta);	
	- dall'ASSOCIAZIONE FAMILIARE CON VOI ONLUS per euro 450	

(quattrocentocinquanta):

- dall'AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per euro 450 (quattrocentocinquanta);

- dalla LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. per euro 450 (quattrocentocinquanta).

I comparenti mi dichiarano - richiedendo di darne atto - che, come da indicazioni dell'organo amministrativo ex articolo 2464 codice civile, delle quote come sopra sottoscritte è stato versato, in denaro, l'intero importo delle stesse a mezzo unico assegno circolare Cassa Centrale Banca delli 8 giugno 2020, n. 6002857224-00, intestato alla qui costituita società e consegnato a mani del signor PERENO Luca, come i comparenti tutti, e vieppiù lo stesso quale infra nominado componente dell'organo amministrativo medesimo, dichiarano e riconoscono; asseverano e precisano altresì i comparenti tutti, chi in detta sua qualità, che la provvista fornita alla banca emittente il detto titolo è stata fornita dai soci tutti, in proporzione alle quote di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

I comparenti, chi in detta sua qualità, mi richiedono quindi di dare ancora atto che l'intero capitale sociale di euro 15.000 (quindicimila) può riconoscersi interamente sottoscritto e versato.

6°) - Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti risultano dallo statuto sociale come infra allegando.

7°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

8°) - La società sarà inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 8 (otto) membri e nominato nel presente atto costituti-

	vo.	
	Successivamente potrà essere amministrata, su decisione dei soci all'atto	
	della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) ad 8 (otto) mem-	
	bri, nel numero fissato dai soci al momento della designazione;	
	c) da due o più amministratori, nel massimo di 8 (otto), con poteri congiunti	
	o disgiunti e con le competenze che saranno determinate dai soci all'atto del-	
	la loro nomina.	
	Vengono ora nominati, quali primi componenti dell'organo amministrativo, i	
	qui comparsi signori:	
	- CARCHIDIO Mauro, al quale viene conferita la carica di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione et	
	- PERENO Luca, GABUTTI Elena, CASTORINA Sebastiano, LUCARNO	
	Marco, VITALI Ivan Luigi e MATTARELLA Erika Francesca, ai quali ven-	
	gono conferite le cariche di Consiglieri;	
	nonché il signor:	
	- STINGO Salvatore, nato a Roma il 22 settembre 1967, (codice fiscale di-	
	chiaratomi: STN SVT 67P22 H501U), cittadino italiano, domiciliato in Grot-	
	taferrata (RM) alla via del Grottino snc, al quale viene conferita la carica di	
	Consigliere.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione e di disposizione, nulla escluso od eccettuato,	
	nel rispetto di tutte quelle facoltà e limiti ricompresi nello statuto sociale di	
	cui infra.	

Pertanto, l'uso della firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione per il compimento di tutti gli atti tanto di ordinaria, quanto di straordinaria amministrazione e gestione sociale, previa le necessarie deliberazioni autorizzative del Consiglio stesso.

I signori CARCHIDIO Mauro, PERENO Luca, GABUTTI Elena, CASTORINA Sebastiano, LUCARNO Marco, VITALI Ivan Luigi e MATTARELLA Erika Francesca, qui comparsi, dichiarano di accettare le rispettive cariche e qualifiche conferite e di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza; i comparanti mi chiedono di dare atto che il signor STINGO Salvatore, in previsione della presente costituzione, ha già dichiarato la propria intenzione di accettare la carica conferita, come consta da documentazione scritta conservata agli atti della costituenda società.

I nominati amministratori resteranno in carica per i primi 3 (tre) esercizi e così fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2022 (due-milaventidue).

Ai detti amministratori competono i compensi e gli emolumenti secondo le previsioni, nei termini e modi di cui allo statuto sociale di cui infra.

Potranno essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il tutto, in piena conformità al disposto dello statuto sociale di cui infra.

9°) - La società è retta dalle norme del presente atto, dalle norme di legge in materia, nonché dalle norme contenute nello statuto sociale che al presente allego sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparanti, loro approvazione, sottoscrizione dei medesimi e

	mia.	
	10°) - Ciascuno dei nominati membri dell'organo amministrativo viene infi-	
	ne delegato ed autorizzato, con firma disgiunta, a versare in apposito conto	
	corrente intestato alla società e/o ad incassare l'importo del capitale sociale	
	liberato in denaro, come sopra detto versato, compiendo ogni necessario ed	
	opportuno atto ai fini di cui è caso.	
	11°) - Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico della società.	
	12°) - A sensi e per gli effetti dell'art. 2463 codice civile i componenti dichia-	
	rano che l'importo globale delle spese per la costituzione della società am-	
	monta approssimativamente ad euro 2.887 (duemilaottocentottantasette).	
	Atto scritto in parte da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona a	
	me fida su pagine dodici e principio della tredicesima di fogli quattro da me	
	letto ai componenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono, essendo le ore	
	sedici e minuti quaranta.	
	In Originale Firmati:	
	Emiliano GIOVINE	
	Luca PERENO	
	Mauro CARCHIDIO	
	Elena GABUTTI	
	Daniele CACCHERANO	
	Erika Francesca MATTARELLA	
	Sebastiano CASTORINA	
	Marco LUCARNO	
	Ivan Luigi VITALI	
	Dott. Gabriele GILI Notaio	

ALLEGATO ^{vu} A AL N. 5616/3975

- 1 -

----- Posizione n. 0092106-20 -----

N. 30853 di repertorio -----

----- PROCURA SPECIALE -----

----- (Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97) -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno -----

----- (4 giugno 2020). -----

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10. -----

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la
signora -----

- **GELMETTI VALERIA MARIA**, nata a Milano il 18 aprile 1974, ivi
domiciliata per la carica in Via Comasina n. 137, cittadina italiana, che mi
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del
Consiglio Direttivo della -----

"**ASSOCIAZIONE FAMILIARE CON VOI ONLUS**", con sede in
Milano, Via Comasina n. 137, codice fiscale 97349160156 munita degli
occorrenti poteri in forza del vigente statuto ed in esecuzione della delibera
del Consiglio Direttivo in data 21 maggio 2020 che per estratto certificato si
allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Detta componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara
di conferire procura al signor -----

- **PERENO LUCA**, nato a Torino il 16 settembre 1971, ivi residente in Via
Luigi Lavazza, cittadino italiano, codice fiscale PRN LCU 71P16 L219V, -----
d'ora innanzi chiamato parte procuratrice, affinché la stessa parte
procuratrice, in vece e rappresentanza della sopra detta Associazione abbia
ad intervenire all'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata da
denominarsi (RI) **GENERIAMO S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT** la cui sede
sarà stabilita in Torino con capitale sociale di Euro 15.000,00
(quindicimila/00) avente per oggetto la produzione e la commercializzazione
di piante e fiori, la manutenzione e l'allestimento di aree verdi sia pubbliche
che private, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro
di fabbricati civili, industriali, popolari e rustici, l'attività di sartoria e di -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a notary seal. The signature is written vertically and is quite stylized.

produzione e vendita di prodotti sartoriali e tessili in genere.-----

La comparente conferisce al nominato procuratore speciale ogni più ampia facoltà all'oggetto di cui sopra, quelle comprese di: intervenire all'atto costitutivo della società, sottoscrivendolo con tutte le clausole di norma e d'uso in tali atti; determinarne l'attività eventualmente in ampliamento o in modifica di quella sopra riportata; determinarne la sede e l'importo del capitale sociale; sottoscrivere in rappresentanza della associazione mandante ed in denaro una partecipazione di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) pari al tre per cento del capitale e provvedere al relativo versamento quanto meno nel minimo di legge; determinare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, il numero degli amministratori ed i loro poteri e la durata della società, approvare il testo di statuto contenente le norme di funzionamento che disciplineranno il rapporto sociale, ivi prevedendo espressamente clausole di prelazione o di gradimento e clausole compromissorie nei limiti consentiti dalla legge; procedere alla nomina dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo; determinare l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società; compiere insomma, anche se qui non specificato, quant'altro si renderà necessario od anche soltanto opportuno all'oggetto di cui sopra. ---

Il rappresentante è tenuto al rendiconto.-----

La presente procura si esaurisce in un unico contesto.-----


La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.-----

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio-----

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la

mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza scritta sin qui.

Valeria G. G. G.
L. 11. 7. 112 not.



ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CON VOI" ONLUS
Sede in VIA COMASINA, 137 - 20161 MILANO (MI)

Verbale Consiglio Direttivo
21 maggio 2020

Allegato "A" P
Rep. 34853

Il giorno 21 maggio alle ore 20,00, a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Familiare ConVoi Onlus per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Partecipazione alla costituzione della società "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit"
2. Conferimento dei poteri per la costituzione della Società
3. Partecipazione alla costituzione della ConVoi Lavoro S.r.l. Impresa sociale
4. Conferimento dei poteri per la costituzione della Società
5. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 4 Consiglieri:
D.ssa Valeria Gelmetti, Presidente
Dott. Daniele Calorio, Vice Presidente
Suor Laura Airaghi, consigliere
Dott.ssa Paola Lodovici, consigliere

Assenti:
Sig. Andrea Copreni, consigliere

La riunione si è svolta mediante collegamento in video-conferenza, tenuto conto anche delle disposizioni di semplificazione previste dal D.L. 18/2020 del 17/3/2020.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Valeria Gelmetti che chiama a fungere da segretaria per la stesura del presente verbale la sig.ra Paola Picco, presente che accetta.

1. Partecipazione alla costituzione della società "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit"

Relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente comunica come sia intenzione di Associazione Familiare ConVoi Onlus partecipare alla costituzione di una società benefit denominata "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit" (di seguito la "Società"), che avrà - come indicato nella bozza di statuto già inviata a tutti i consiglieri - quale oggetto sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione e la commercializzazione di piante e fiori, la manutenzione e l'allestimento di aree verdi sia pubbliche che private, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro di fabbricati civili, industriali, popolari e rustici, l'attività di sartoria e di produzione e vendita di prodotti sartoriali e tessili in genere.

La società sarà inoltre qualificata come "società benefit" e perseguirà quindi anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Sulla base di quanto già condiviso Convoi Onlus dovrebbe sottoscrivere una quota del capitale della Società pari al 3%, per un valore nominale di 450,00 Euro, e nominerà un membro del Consiglio di Amministrazione.



Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità dei votanti

delibera

di partecipare alla costituzione della Società "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit", sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a 3% per complessivi nominali 450,00 Euro.


Relativamente al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di conferire al Presidente Valeria Gelmetti, tutti i necessari poteri per partecipare all'atto di costituzione della società ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio, all'unanimità dei votanti

delibera

di conferire a Valeria Gelmetti, residente in Milano, Viale Umbria n. 44 codice fiscale GLMVRM74D58F205E e domiciliato per la carica in Via Comasina n. 137 a Milano, ogni e più ampio potere affinché, in nome, vece e rappresentanza della Associazione Familiare ConVoi Onlus abbia ad intervenire nell'atto costitutivo di "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit", con tutti i poteri occorrenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di intervenire all'atto notarile, approvare lo statuto sociale, eventualmente meglio determinando l'oggetto, la sede, il capitale, la durata, la chiusura degli esercizi della società, nominare l'organo amministrativo, determinandone la durata, ed il collegio sindacale, sottoscrivere la quota di partecipazione al capitale sociale di competenza della Associazione ConVoi Onlus di massimi nominali euro 450,00, liberare la medesima in denaro, versandone contestualmente 100%, stabilire ogni altro patto, clausola e condizione, potendo, se del caso, redigere tutti i documenti all'uopo utili o necessari e partecipare ad ogni riunione per la costituzione della Società. Avrà inoltre il potere di effettuare tutti gli atti necessari alla registrazione della Società in conformità alle norme di legge, di adempiere tutti gli oneri incombenti sulla Società e di compiere tutte le operazioni inerenti e conseguenti alla costituzione. Avrà inoltre il potere di effettuare dichiarazioni concernenti la provenienza dei fondi utilizzati per sottoscrivere il capitale e, in generale, di compiere tutti gli atti che potessero essere necessari od utili all'esercizio di tutti i poteri conferiti, anche se non espressamente menzionati.

OMISSIS






OMISSIS




OMISSIS

A questo punto il Presidente, poiché non vengono sollevati altri argomenti e non vi è altro da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 21,30.

Presidente



Segretario





N. 39851 di Rep.
Copia conforme del documento
esibitomi e resa, con avvertenza
che le parti omesse ma infirmo nei
contratti sono quelle sopra riportate
Milano, Via Corsani 10
4 giugno 1926

L. 11. 7



Certifico io notaio che il presente documento su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale






**CERTIFICAZIONE NOTARILE
DI CONFORMITA' DI COPIA CARTACEA
DI DOCUMENTO INFORMATICO**

Certifico io sottoscritto Dottor Gabriele GILI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo, con sede in Torino, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), sue successive modifiche ed integrazioni, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.

Il documento informatico è stato firmato mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come risulta dall'allegato "Rapporto di verifica".
Torino, li 5 (cinque) giugno 2020.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gabriele Gili'. The signature is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO GABRIELE GILI' and 'TORINO' around the perimeter, with a central emblem. The seal is partially obscured by the signature.





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **titolo digitale.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **05/06/2020** alle **15:55:35 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) GIUSEPPE GALLIZIA	Consiglio Nazionale del Notariato	✓

3. Dettagli

- Nome file: **titolo digitale.pdf.p7m**
- Impronta del file: **3f98e1a3de49c7a1b21d330f1e5d64807a4bb7605c59fd0f7ddeb18236572b**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **05/06/2020 alle 15:54:09 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - GIUSEPPE GALLIZIA


Questa firma è stata apposta da **GIUSEPPE GALLIZIA, C.F./P.IVA TINIT-GLLGPP59B28F205Q**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **05/06/2020 alle 14:46:13 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 ss.mm.ii.



4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - GIUSEPPE GALLIZIA

- Nome e Cognome del soggetto: **GIUSEPPE GALLIZIA**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GLLGPP59B28F205Q**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **08 a2**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN_2.pdf,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **07/09/2017 alle 08:08:25 UTC** al **07/09/2020 alle 08:08:25 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **3423** emessa in data **05/06/2020 alle 11:34:32 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **05/06/2020 alle 15:25:42 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **06/04/2017 alle 09:58:02 UTC** al **06/04/2037 alle 09:58:02 UTC**

ALLEGATO ^{W W} B ALN. 5616/3975

REPERTORIO N. 22986

PROCURA SPECIALE

(esente da bollo ai sensi del D.lgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'otto giugno duemilaventini in Roma, nel mio studio


L'8 giugno 2020

Avanti a me dott.ssa Elena Perone Pacifico, notaio in Roma,
con studio in Via delle Ninfee n. 7, iscritta nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il signor:

- Salvatore STINGO, nato a Roma (RM) il 22 settembre 1967,
domiciliato in Monte Porzio Catone (RM), Via Stevenson n. 5,
che mi dichiara di agire unicamente in rappresentanza, nella
sua qualità di legale rappresentante della società di diritto
italiano "Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale",
con sede in Grottaferrata (RM) Via del Grottino snc,
con numero di partita IVA 01175191004 e codice fiscale e numero
di iscrizione al registro imprese di Roma 03244770586
munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto
ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 20 maggio 2020 che in estratto autentico si allega
al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura
per dispensa del comparente.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità per-



sonale io Notaio sono certa, dichiara di conferire procura

al signor: *

EMILIANO GIOVINE nato a Torino il 21 maggio 1960 ed ivi resi-

dente in Corso Massimo D'Azeglio n. 49, cittadino italiano,

codice fiscale GVNMLN80E21L219X, d'ora innanzi chiamato par-

te procuratrice, affinché la stessa parte procuratrice, in

vece e rappresentanza della sopra detta "Agricoltura Capodar-

co Società Cooperativa Sociale" abbia ad intervenire all'at-

to costitutivo di una società a responsabilità limitata da

denominarsi (RI) GENERIAMO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT, la cui

sede sarà stabilita in Torino con capitale sociale Euro

15.000,00 (quindicimila/00) avente per oggetto la produzione

e la commercializzazione di piante e fiori, la manutenzione

e l'allestimento di aree verdi sia pubbliche che private, la

costituzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il re-

stauro di fabbricati civili, industriali, popolari e rusti-

ci, l'attività di sartoria e di produzione e vendita di pro-

dotti sartoriali e tessuti in genere.

Il comparente conferisce al nominato procuratore speciale o-

gni più ampia facoltà all'oggetto di cui sopra, quelle com-

prese di intervenire all'atto costitutivo della società, sot-

toscrivendo con tutte le clausole di norma e d'uso in tali

atti; determinarne l'attività eventualmente in ampliamento o

in modifica di quella sopra riportata; determinarne la sede

e l'importo del capitale sociale; sottoscrivere, in rappre-

sentanza della società mandante ed in denaro, una partecipazione di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) pari al tre per cento del capitale e provvedere al relativo versamento quanto meno nel minimo di legge; determinare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, il numero degli amministratori ed i loro poteri e la durata della società, approvare il testo di statuto contenente le norme di funzionamento che disciplineranno il rapporto sociale, ivi prevedendo espressamente clausole di prelazione o di gradimento e clausole compromissorie nei limiti consentiti dalla legge; procedere alla nomina dell'organo di controllo; determinare l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società; compiere insomma, anche se qui non specificato, quant'altro si renderà necessario ed anche soltanto opportuno all'oggetto di cui sopra.

Il rappresentante è tenuto al rendiconto.


La presente procura si esaurisce in un unico contesto.

Di questa procura ho dato lettura al comparente che a mia domanda la approva; consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su

Per legge

Salatore G. S. S.

[Handwritten signature]



102

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RAG. SOC. Agricoltura Capodarco Coop. Sociale A.r.l.
C.F. 03244770586
IND. V.le S. Nilo 10, 00046 Grottaferrata
Roma

Allegato A
al rep. n. 22986
facc. n. ✓

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di maggio alle ore 15:30, presso la sede sociale in Grottaferrata (RM) Via del Grottino snc, si è riunito il debitamente convocato a norma di legge e ai sensi di quanto previsto dall'Atto Costitutivo registrato a Roma Repertorio n. 3620 Fascicolo n. 598 il 28.07.1977 e dallo Statuto, registrato presso Notaio Maurizio Tufani Repertorio n. 81.204 Raccolta n. 25.872, numero di partita IVA 01175191004 e Codice Fiscale 03244770586 iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 03244770586, Sezione ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale "Agricoltura Capodarco" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Partecipazione alla costituzione della società "RI-GENERIAMO S.r.l. Società Benefit"
2. Conferimento dei poteri per la costituzione della suddetta Società
3. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig Salvatore Stingo il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto, la dichiara aperta e valida sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene chiamata la Sig.ra Biondelli Ilaria per la stesura del presente verbale.

1. Partecipazione alla costituzione della società "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit"

Relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente comunica come sia intenzione della Cooperativa partecipare alla costituzione di una società benefit denominata "Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit" (di seguito la "Società"), che avrà - come indicato nella bozza di statuto già inviata a tutti i consiglieri - quale oggetto sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione e la commercializzazione di piante e fiori, la manutenzione e l'allestimento di aree verdi sia pubbliche che private, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro di fabbricati civili, industriali, popolari e rustici, l'attività di sartoria e di produzione e vendita di prodotti sartoriali e tessili in genere.

La società sarà inoltre qualificata come "società benefit" e perseguirà quindi anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RAG. SOC. Agricoltura Capodareo Coop. Sociale A.r.l.
C.F. 03244770586
IND. V.le S. Nilo 10, 00046 Grottaferrata
Roma



Sulla base di quanto già condiviso si dovrà sottoscrivere una quota del capitale della Società pari al 3%, pari a nominali 450 Euro, e nominerà un membro del Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità
delibera

di partecipare alla costituzione della Società "*Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit*", sottoscrivendo una quota del capitale sociale pari a 3% per complessivi nominali Euro 450.

Relativamente al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di conferire al signor Stingo Salvatore, in qualità di legale rappresentante tutti i necessari poteri per partecipare all'atto di costituzione della società ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio, all'unanimità dei votanti
delibera

di conferire a Stingo Salvatore, ogni e più ampio potere affinché, in nome, voce e rappresentanza della Cooperativa abbia ad intervenire nell'atto costitutivo di "*Ri-generiamo S.r.l. Società Benefit*", con tutti i poteri occorrenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di intervenire all'atto notarile, approvare lo statuto sociale, eventualmente meglio determinando l'oggetto, la sede, il capitale, la durata, la chiusura degli esercizi della società, nominare l'organo amministrativo, determinandone la durata, ed il collegio sindacale, sottoscrivere una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 3% per complessivi nominali Euro 450, liberare la medesima in denaro, versando contestualmente il 100% del capitale sottoscritto, stabilire ogni altro patto, clausola e condizione, potendo, se del caso, redigere tutti i documenti all'uopo utili o necessari e partecipare ad ogni riunione per la costituzione della Società. Avrà inoltre il potere di effettuare tutti gli atti necessari alla registrazione della Società in conformità alle norme di legge, di adempiere tutti gli oneri incombenti sulla Società e di compiere tutte le operazioni inerenti e conseguenti alla costituzione. Avrà inoltre il potere di effettuare dichiarazioni concernenti la provenienza dei fondi utilizzati per sottoscrivere il capitale e, in generale, di compiere tutti gli atti che potessero essere necessari od utili all'esercizio di tutti i poteri conferiti, anche se non espressamente menzionati.

Non-essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente
Stingo Salvatore

Segretario
Ilaria Biondelli

Repertorio n. 22985


Certifico io sottoscritto Dott.ssa Elena PERONE PACIFICO ,
Notaio in Roma, con studio in Via Delle Ninfee n. 7, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia, che il presente estratto composto da un foglio, esclu-
so il presente, è conforme a quanto riportato nelle pagine n.ri
102 e 103 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della
società "Agricoltura Capodarco Soc Coop Sociale", con sede in
Grottaferrata (RM), Via del Grottino snc, partita IVA
01175191004 e codice fiscale 03244770586.


Libro vidimato e tenuto a norma di Legge.

Roma, nel mio studio, addì otto giugno duemilaventi
(08/06/2020)



IO SOTTOSCRITTA ELENA PERONE PACIFICO NOTAIO IN ROMA CERTIFICO CHE QUESTA COPIA INFORMATICA, DA ME FIRMATA DIGITALMENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO. LA SUA ESIBIZIONE E PRODUZIONE SOSTITUISCE AD OGNI EFFETTO QUELLA DELL'ORIGINALE, COME STABILITO DAGLI ARTICOLI 20 E 22 DEL D.LGS. 82/2005. ROMA, NEL MIO STUDIO, L'8 GIUGNO 2020






**CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITA'
DI COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO**


Certifico io sottoscritto Dottor Gabriele GILI, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo, con sede in Torino, che la presente copia su supporto cartaceo di documento informatico, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD"), sue successive modifiche ed integrazioni, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratto, in virtù della presente attestazione notarile.

Il documento informatico è stato firmato mediante firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come risulta dall'allegato "Rapporto di verifica".

Torino, li 8 giugno 2020.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gabriele Gili'. The signature is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature and the line. The seal contains the text 'NOTAIO' and 'TORINO'.





Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **PROCURA REP. 22986.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.
Questo rapporto di verifica è stato generato in data **08/06/2020** alle **15:17:40 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) ELENA PERONE PACIFICO	Consiglio Nazionale del Notariato	✓

3. Dettagli

- Nome file: **PROCURA REP. 22986.pdf.p7m**
- Impronta del file: **a9a43294d3d208cfa5db8fd04bbb986a04b9dc8aa842ae928128ecd63f33d46f**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **08/06/2020** alle **15:17:36 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - ELENA PERONE PACIFICO

Questa firma è stata apposta da **ELENA PERONE PACIFICO, C.F./P.IVA TINT-PRNLNE64A67F839K**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **08/06/2020** alle **15:11:51 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 ss.mm.ii.

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - ELENA PERONE PACIFICO

- Nome e Cognome del soggetto: **ELENA PERONE PACIFICO**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-PRNLNE64A67F839K**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0f 82**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN_2.pdf,
http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **10/10/2017 alle 09:18:36 UTC** al **10/10/2020 alle 09:18:36 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **3432** emessa in data **08/06/2020 alle 11:35:32 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **08/06/2020 alle 03:35:29 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 30 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **06/04/2017 alle 09:58:02 UTC** al **06/04/2037 alle 09:58:02 UTC**

STATUTO

Articolo 1 Denominazione, sede, oggetto e durata della società

- 1.1 È costituita, la società a responsabilità limitata denominata: "*(RI)GENERIAMO S.r.l. - Società Benefit*" (di seguito la "**Società**"). La denominazione sociale potrà anche essere graficamente indicata come "RI-GENERIAMO S.r.l. - Società Benefit" o "RIGENERIAMO S.r.l. - Società Benefit", con o senza trattini ed interpunzioni.
- 1.2 La società ha sede nel comune di Torino e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.
- 1.3 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- 1.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 2 Oggetto Sociale

- 2.1 La società ha quale oggetto sociale:
- (a) lo studio e l'esecuzione di opere edili di qualunque tipo e natura ivi compresi la realizzazione (in tutte le sue fasi o parti di esse) di opere edili in generale, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il restauro, sia diretto che a mezzo appalto, di fabbricati civili, industriali, popolari e rustici ovvero per qualsiasi destinazione;
 - (b) la progettazione, installazione e manutenzione di impianti di qualsiasi tipo ed in particolare di impianti idrici, termici, elettrici, di riscaldamento e climatizzazione;
 - (c) l'attività di sartoria e di produzione e vendita di prodotti sartoriali e tessili in genere;
 - (d) la produzione e la commercializzazione di fiori, piante - officinali, ornamentali, fiorite, grasse, fruttiere, etc.- talee e semi e la realizzazione di attività vivaistiche in genere;
 - (e) la realizzazione, la manutenzione e l'allestimento di aree verdi sia pubbliche che private, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo giardini, serre, giardini pensili e simili;
 - (f) la realizzazione di tutti i lavori di giardinaggio, potatura di piante anche ad alto fusto;
 - (g) la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di ogni tipo di legno, legnami e di derivati dalla lavorazione del legno o da altri prodotti di scarto;
 - (h) la prestazione di servizi di facchinaggio, hostess e steward, pulizie, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di qualunque ambiente e tipo, per imprese, privati, enti, anche mediante appalti privati e pubblici;

- (i) la realizzazione di ogni attività inerente e connessa alla raccolta, al trattamento, al recupero, al riutilizzo, al riciclo, alla rigenerazione, alla riparazione, allo smaltimento ed alla commercializzazione di impianti tecnologici, elettrodomestici, componenti elettronici, apparecchiature elettriche e tecnologiche in genere;
 - (j) l'attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di qualsiasi tipo, e quindi la promozione, gestione e conduzione in conto proprio la vendita, l'acquisto e l'affitto di bar, pizzerie, ristoranti, trattorie e tavole calde, rosticcerie, gelaterie e birrerie e qualunque altro locale pubblico ove si possa esercitare, nel rispetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, la somministrazione al pubblico, appunto di alimenti e bevande sia in Italia che all'estero;
 - (k) la raccolta, il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclo, e la commercializzazione di prodotti derivanti da qualsivoglia materiale, semilavorato, prodotto, residuo, scarto o rifiuto.
- 2.2 La società potrà altresì compiere, nei limiti di legge, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile e opportuna al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 2.3 La società nell'ambito delle proprie attività, potrà inoltre: (i) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione, (ii) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi/convenzioni con enti, anche di diritto pubblico, (iii) partecipare, direttamente o indirettamente, a procedure di evidenza pubblica e programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'oggetto sociale.
- 2.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, nonché le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.
- 2.5 La società intende qualificarsi come "società benefit" e perseguire quindi anche finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, bilanciando l'interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse.
- 2.6 In particolare, nell'esercizio della propria attività economica, la società persegue anche le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:
- (a) sviluppare progetti di innovazione sociale finalizzati al

contrasto della povertà abitativa realizzando progetti di ristrutturazione e manutenzione di abitazioni e strutture comunitarie, anche al fine di contribuire al miglioramento delle situazioni abitative del territorio in cui opera la Società, al fine di venire incontro ai bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi della comunità di riferimento;

- (b) realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovendo il risparmio energetico, idrico e termico e il contenimento del fenomeno della "povertà energetica";
- (c) sviluppare iniziative nell'ambito dell'"economia circolare", promuovendo modelli di consumo e produzione sostenibili;
- (d) stimolare l'integrazione e l'inclusione socio - lavorativa di persone con disabilità, offrendo opportunità di lavoro a persone in difficoltà occupazionale o sociale;
- (e) generare valore economico in maniera equa e sostenibile minimizzando l'impatto sull'ambiente e sulla salute della collettività, supportando lo sviluppo di iniziative di rigenerazione urbana che possano contribuire alla tutela della natura, dell'ambiente e dell'ecosistema;
- (f) adottare un modello organizzativo inclusivo, aperto, trasparente - basato sulla fiducia e sull'accountability - in grado di bilanciare l'interesse dei soci con quello degli altri stakeholders;
- (g) operare in modo responsabile nei confronti dei collaboratori, dei partners e dei fornitori e di tutte le altre risorse coinvolte nello sviluppo delle iniziative della società;
- (h) collaborare alla realizzazione di iniziative, in collaborazione con enti pubblici, istituzioni, enti senza scopo di lucro, al fine di generare un impatto positivo nella collettività.

2.7 La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie e mobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi (se nell'interesse della società), il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Articolo 3 Durata

3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

Articolo 4 Capitale sociale

4.1 Il capitale della società è di euro 15.000,00 (quindicimila).

4.2 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale

- di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.
- 4.3 Le quote sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.
- 4.4 I soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati, purché tale decisione venga presa con voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale e con il voto favorevole dei soci sui cui grava il sacrificio economico derivante da tale attribuzione non proporzionale.
- 4.5 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.
- 4.6 Salvo che nei casi di cui all'articolo 2482 ter del c.c., i soci possono decidere, con decisione presa con voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale, che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione dalla quale risultino le ragioni dell'esclusione o limitazione.
- 4.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter e 2482-quater c.c.) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.
- 4.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Articolo 5 Conferimenti - Partecipazioni

- 5.1 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma terzo, c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. In tal caso, l'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'art. 2465, comma primo, c.c. e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.
- 5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
- 5.3 In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.
- 5.4 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.
- 5.5 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 5.6 È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma primo, c.c. i particolari diritti spettanti a singoli soci possono essere attribuiti e/o modificati solo con decisione presa dai soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.
- 5.7 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al precedente paragrafo non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.
- 5.8 Il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, ai sensi dell'art. 2464, comma sesto, c.c. non libera il cedente dall'obbligo di eseguire la prestazione.

Articolo 6 Versamenti e finanziamenti dei soci

- 6.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in

materia di raccolta del risparmio.

6.2 I versamenti ed i finanziamenti dei soci possono essere erogati anche in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni di legge.

6.4 Per patto espresso, il credito dei soci per finanziamenti alla società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

Articolo 7 Titoli di debito

7.1 La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483, cod. civ., con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 cod. civ. e con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

7.2 Ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

Articolo 8 Trasferimento delle partecipazioni

8.1 Le partecipazioni ed i diritti d'opzione in caso di aumento di capitale sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte con le limitazioni di cui ai commi seguenti. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, ivi incluse senza limitazione, le ipotesi di trasferimento della nuda proprietà nonché di trasferimento a titolo gratuito.

8.2 Fatto comunque salvo quanto disciplinato nei successivi commi in tema di c.d. diritto di prima offerta e diritto di prelazione degli altri soci, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione a terzi non soci, potrà procedere a condizione che tali potenziali acquirenti siano di gradimento degli altri soci che decideranno di concedere o negare il gradimento, con un quorum favorevole del 75% del capitale sociale, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata, via posta elettronica certificata, dal socio venditore e contenente le generalità del terzo acquirente. Salvo che i soci che rappresentano il 75% del capitale sociale vi derogano espressamente con consenso espresso per iscritto, come condizione di gradimento si pone tassativamente che (i) il potenziale acquirente operi nello stesso settore in cui opera il socio cedente, (ii) che sia costituito da almeno 3 anni e (iii) che non abbia maturato perdite nel corso degli ultimi tre esercizi di bilancio.

8.3 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o diritti d'opzione, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo dovrà innanzitutto riservare all'ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE un c.d. diritto di prima offerta, ai sensi dei successivi commi. Qualora l'ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE non trasmetta una comunicazione di offerta al socio cedente nei termini e secondo le modalità di seguito precisate, lo stesso diritto di prima offerta spetterà alla LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A., alla AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ed alla ASSOCIAZIONE FAMILIARE CON VOI ONLUS congiuntamente.

8.4 Per quanto riguarda le modalità, il socio cedente dovrà inviare le

- comunicazioni di invito via posta elettronica certificata e tenendo per conoscenza l'organo amministrativo. La comunicazione di invito dovrà (i) informare della volontà del socio cedente di trasferire le sue quote, fornendo una descrizione della relativa operazione, dei suoi termini e delle condizioni di massima, e (ii) invitare, in caso di interesse, a formulare un'offerta per l'acquisto di tutte, e non meno di tutte, le quote del socio cedente ai termini ed alle condizioni indicate nella comunicazione di invito. Nella comunicazione di invito, il valore della partecipazione dovrà essere calcolato in base al valore medio dell'EBITDA degli ultimi 3 esercizi.
- 8.5 Il socio che riceve la comunicazione di invito, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, potrà a sua discrezione decidere di sottoporre al socio cedente un'offerta irrevocabile di acquisto della totalità delle quote oggetto del prospettato trasferimento, via posta elettronica certificata e con in copia l'organo amministrativo, indicando i termini e le condizioni del prospettato acquisto.
- 8.6 Il socio cedente potrà decidere di accettare l'offerta di acquisto ai termini e alle condizioni risultanti dalla stessa offerta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta. Nel caso in cui il socio cedente accetti l'offerta, dovrà trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine di 30 (trenta) giorni la propria accettazione, che dovrà essere irrevocabile, al socio che ha inviato l'offerta irrevocabile di acquisto e per conoscenza all'organo amministrativo. Per l'effetto, il socio cedente sarà obbligato a vendere e il socio che ha inviato l'offerta irrevocabile di acquisto sarà obbligato ad acquistare la totalità delle quote del socio cedente ai termini ed alle condizioni indicate nell'offerta.
- 8.7 Nel caso in cui il socio cedente riceva più di una offerta, il socio cedente potrà accettare solo una tra le offerte ricevute, ma gli altri soci avranno comunque diritto di prelazione sulle quote oggetto della offerta accettata, concorrendo a tale diritto di prelazione anche il socio che abbia visto accettata la propria offerta.
- 8.8 Qualora facendo seguito alla comunicazione di invito nessuno tra l'ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE e, successivamente, la LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A., la AGRICOLTURA CAPODARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e ASSOCIAZIONE FAMILIARE CON VOI ONLUS trasmetta una comunicazione di offerta di acquisto al socio cedente nei termini e secondo le modalità innanzi precisate ovvero qualora nessuna offerta venga accettata dal socio cedente secondo le modalità innanzi indicate, il socio cedente potrà trasferire le quote oggetto del prospettato trasferimento a uno o più terzi, fermo restando, in ogni caso, le condizioni di gradimento, oltreché il diritto di prelazione spettante agli altri soci in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
- 8.9 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e/o diritti d'opzione, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, comunicandolo

- via posta elettronica certificata.
- 8.10 Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del potenziale acquirente.
- 8.11 I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente via posta elettronica certificata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.
- 8.12 La parte della quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.
- 8.13 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita il socio offerente sarà libero di cedere la quota offerta in vendita al potenziale acquirente.
- 8.14 Anche quale particolare diritto ai sensi dell'articolo 2468 del c.c., le limitazioni alla cessione delle partecipazioni previste all'interno del presente articolo 8 non trovano applicazione in favore del socio ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE, la quale pertanto potrà trasferire liberamente le proprie quote in favore dei soci e/o di terzi non soci.
- 8.15 Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo, da un terzo indipendente nominato, in caso di disaccordo tra i soci, dal Presidente del Tribunale. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.
- 8.16 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prima offerta e di prelazione, nonché delle condizioni di gradimento, di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché non può essere iscritto nel Registro delle Imprese e l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.
- 8.17 In caso di morte di un socio i soci superstiti possono, con deliberazione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione ed i correlati diritti di prelazione si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato sulla base della situazione patrimoniale della società riferita al momento del decesso.
- 8.18 Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Articolo 9 Diritto di recesso

- 9.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto - compete al socio che non abbia consentito alle decisioni relative a:
- (a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
 - (b) fusione o scissione della società;
 - (c) revoca dello stato di liquidazione;
 - (d) trasferimento della sede all'estero;
 - (e) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - (f) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.;
 - (g) aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto d'opzione dei soci.
- 9.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione via posta elettronica certificata agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo ovvero al revisore.
- 9.3 La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:
- (a) è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
 - (b) il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata a.r o posta elettronica certificata, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
 - (c) il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
 - (d) è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.
- 9.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.
- 9.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 9.6 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.
- 9.7 Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa,

valgono le disposizioni di legge.

Articolo 10 Esclusione

Nel caso in cui un socio sia sottoposto a procedure concorsuali e/o di fallimento secondo la normativa di settore, gli altri soci possono, con deliberazione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza di tali procedure, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione ed i correlati diritti di prelazione si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare al socio in questione il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del socio stesso, secondo le modalità di cui all'art. 2473-bis c.c.

Articolo 11 Decisioni dei soci ed Assemblea

11.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- (c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo o del revisore;
- (d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- (e) le decisioni compiere operazioni di fusioni, scissioni, trasformazioni, messa in liquidazione, scioglimento, ammissione a procedure concorsuali;
- (f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- (g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- (h) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- (i) l'emissione di titoli di debito e strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali e anche diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c.).

Articolo 12 Decisioni in forma assembleare

12.1 Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) del precedente art. 14 e negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge dovranno essere necessariamente assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

12.2 Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono anche essere assunte sulla base:

- (a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e

- sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- (b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.
- 12.3 Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.
- 12.4 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
- 12.5 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.
- 12.6 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che raggiungano le maggioranze di cui ai successivi artt. 17.8 e 17.9. L'eventuale mancata espressione del voto equivale ad astensione.
- 12.7 Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.
- 12.8 L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla situazione dei soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la visura del Registro Imprese.
- Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea**
- 13.1 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
- 13.2 L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e se nominati, all'organo di controllo od al revisore.
- 13.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto.
- 13.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 13.5 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore

sono presenti ovvero, se assenti, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 14 Diritto di intervento in Assemblea – Quorum

- 14.1 Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.
- 14.2 Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottata con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
- 14.3 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 14.4 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica; la delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.
- 14.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.
- 14.6 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
- 14.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.
- 14.8 Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto nonché salvo quanto di seguito previsto, qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 14.9 I soci dovranno deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino non meno del 75% del capitale sociale, in merito a:

- (a) aumento di capitale sociale;
- (b) scioglimento anticipato e messa in liquidazione ad esclusione dei casi previsti dall'arti. 2484 numeri 3), 5) e 7) c.c.;
- (c) fusioni, scissioni, trasformazioni, messa in liquidazione, scioglimento, ammissione a procedure concorsuali;
- (d) modifica dello statuto sociale, con eccezione delle modifiche statutarie conseguenti a operazioni sul capitale sociale;
- (e) attuazioni di operazioni che comportino comunque una modifica rilevante dell'attività sociale.

Articolo 15 Amministrazione e rappresentanza della società

15.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- (a) da un amministratore unico
- (b) da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 8 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- (c) da due o più amministratori, nel massimo di 8; con poteri congiunti o disgiunti e con le competenze che saranno determinate dai soci all'atto della loro nomina.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

15.3 La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato.

15.4 Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

15.5 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

15.6 In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.7 Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 16 Consiglio di amministrazione

16.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, quest'ultimo nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

16.2 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la

maggioranza dei suoi membri.

16.3 La convocazione viene fatta dal presidente con comunicazione scritta anche a mezzo fax o posta elettronica certificata da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 1 (uno) giorno prima.

16.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Articolo 17 Decisioni del consiglio di amministrazione

17.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui si verifichi in sede di votazione una situazione di parità, il voto del presidente del consiglio di amministrazione si riterrà prevalente. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

17.2 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- (a) la regolare costituzione della riunione;
- (b) l'identità degli intervenuti;
- (c) il risultato della votazione;
- (d) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso.

17.3 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione, in alternativa al metodo collegiale, fatto salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, c.c. potranno essere anche assunte sulla base:

- (a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- (b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

17.5 Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per

- posta elettronica certificata, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
- 17.6 Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a cinque giorni.
- 17.7 La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
- 17.8 La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
- 17.9 In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Articolo 18 Rappresentanza della società e poteri

- 18.1 All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto riservato all'assemblea ai sensi della legge e del presente statuto.
- 18.2 L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
- 18.3 Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.
- 18.4 In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
- 18.5 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge e di statuto. L'organo amministrativo può, pure, nominare direttori, nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19 Compensi

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
- 19.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dall'assemblea dei soci, anche in relazione ai particolari incarichi attribuiti.
- 19.3 Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Articolo 20 Controllo legale dei conti

- 20.1 L'assemblea può nominare un organo di controllo, oppure, optare per la nomina di un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi di legge.
- 20.2 L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o, in alternativa, dal collegio sindacale. L'organo di controllo esercita

l'attività di revisore legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita ad un revisore oppure ad una società di revisione.

20.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Le riunioni del collegio sindacale, se nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di consiglio di amministrazione.

20.4 Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia a quanto previsto dalla legge in materia.

Articolo 21 Bilancio ed utili

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

21.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano, nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

21.4 Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

Articolo 22 Scioglimento e liquidazione

22.1 La società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484 c.c..

22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro 90 giorni, spetta all'organo amministrativo.

22.3 Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487 c.c..

Articolo 23 Comunicazioni

23.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

23.2 A tale domicilio verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

23.3 Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al diverso recapito che siano stati espressamente e formalmente comunicati da detti soggetti.

Articolo 24 Controllo dei soci

24.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 25 Conciliazione - Foro competente

- 25.1 In caso di controversie tra la società e i singoli soci o tra i soci, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
- 25.2 E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di segretezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove la conciliazione non abbia successo, il conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.
- 25.3 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003. Esperimento inutilmente il tentativo di conciliazione la competenza per il successivo giudizio è riservata in via esclusiva al Foro di Milano, salvo che inderogabili norme di legge prevedano una diversa competenza territoriale.

Articolo 26 Disposizioni sulle Società Benefit

- 26.1 La Società, a mezzo di decisione dell'organo amministrativo comunicata, nella prima Assemblea successiva, ai soci, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente Statuto, denominati il Responsabile o i Responsabili dell'Impatto.
- 26.2 Il Responsabile o i Responsabili dell'Impatto risponderanno della mancata attuazione delle finalità di beneficio comune, nei limiti dei poteri conferiti loro. Rimarranno in carica per un periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 26.3 L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa all'impatto generato dalla società ed al perseguimento delle finalità di beneficio comune (di seguito la "Relazione"), che sarà allegata al bilancio di esercizio e che includerà le informazioni previste dalla legge, ed in particolare:
- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 e tenendo conto delle aree di valutazione identificate nell'allegato 5, della Legge 218/2015;
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la

Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

26.4 La Relazione sarà pubblicata attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile o i Responsabili dell'Impatto dovessero ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Articolo 27 Rinvio

27.1 Le norme statutarie che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina *pro tempore* vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

Visto per l'allegazione.

Torino, lì 9 giugno 2020.

In Originale Firmati:

Emiliano GIOVINE

Luca PERENO

Mauro CARCHIDIO

Elena GABUTTI

Daniele CACCHERANO

Ivan Luigi VITALI

Sebastiano CASTORINA

Erika Francesca MATTARELLA

Marco LUCARNO

Dott. Gabriele GILI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, firmata digitalmente a sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I.